

Rapporto di maggioranza

numero	data	Dipartimento
4802 R1	17 novembre 1999	FINANZE E ECONOMIA
Concerne		

della Commissione speciale tributaria sul messaggio 23 ottobre 1998 concernente la modifica della legge tributaria (II° pacchetto fiscale)

1. PREMESSA

La Commissione speciale tributaria del Gran Consiglio ha esaminato congiuntamente il messaggio 23 ottobre 1998 concernente la modifica della legge tributaria (II° pacchetto fiscale), l'iniziativa popolare in materia legislativa 11 maggio 1998 "per una esenzione, della imposizione delle successioni e delle donazioni, più sociale" e l'iniziativa popolare elaborata in materia legislativa del 11 maggio 1998 "per una politica fiscale più vicina al popolo". La Commissione, al termine dei suoi lavori, ha ritenuto di dover presentare tre rapporti distinti con le relative decisioni.

La maggioranza della Commissione ha accolto le proposte contenute nel messaggio no. 4802 del 23 ottobre 1998 concernente la modifica della legge tributaria (II° Pacchetto fiscale) come proposto dal Consiglio di Stato, portando però la riduzione dell'imposta di successione e donazione per ascendenti, discendenti e adottivi dal 25% all'50%. Le misure riguardanti gli sgravi sull'imposta sul reddito per le persone fisiche si propone entrino in vigore a partire dal 1.1.2001, mentre gli sgravi riguardanti l'imposta sul capitale per le persone giuridiche e sulle imposte di successione e donazione al 1.1.2000. La Commissione propone una clausola risolutiva nel senso che in caso di accettazione dell'iniziativa elaborata sugli sgravi fiscali decadranno le norme contenute nel II° pacchetto fiscale relative all'imposta sul reddito delle persone fisiche (misure 4 e 5 del pacchetto art. 32 cpv. 1 lett. g) e 34 cpv. 1 lett. a) e b) LT).

La Commissione ha elaborato l'iniziativa popolare generica in materia legislativa 11 maggio 1998 "per una esenzione, della imposizione delle successioni e delle donazioni, più sociale" nel senso di abolire l'imposta a carico degli ascendenti, discendenti e adottivi al 1.1. 2000. La maggioranza della Commissione propone al Gran Consiglio un contro progetto diretto che prevede l'entrata in vigore dell'abolizione totale al 1.1.2002.

Per quanto attiene infine l'iniziativa popolare elaborata in materia legislativa dell'11 maggio 1998 "per una politica fiscale più vicina al popolo", la maggioranza della Commissione raccomanda al Gran Consiglio il rigetto dell'iniziativa. Il testo dell'iniziativa viene completato con la clausola di entrata in vigore di cui è sprovvisto, e più precisamente secondo cui l'art. 35 bis LT (nuovo) si applica la prima volta all'imposta dovuta per l'anno 2001 e gli art. 76 e 87 LT si applicano la prima volta all'imposta dovuta per l'anno 2000.

La clausola risolutiva (proposta a completazione delle misure del pacchetto fiscale) è stata prevista per l'eventualità che l'iniziativa "per una politica fiscale più vicina al popolo" fosse approvata in votazione popolare. Essa tende in particolare ad evitare una sovrapposizione delle misure previste dalla modifica degli art. 32 cpv. i lett. g) e 34 cpv. lett. a), b) con gli

sgravi dell'iniziativa (nuovo art. 35 bis) e ad assicurare una continuità nel processo di tassazione. È utile precisare che — qualora questa iniziativa popolare venisse accolta — le maggiori deduzioni per figli e persone bisognose nonché quelle per oneri assicurativi potranno essere, in virtù della clausola risolutiva, accordate unicamente “fino alla fine del periodo fiscale durante il quale è stata approvata l'iniziativa popolare”. Ne consegue che, a partire dal periodo fiscale successivo, continueranno ad essere applicate le deduzioni valide attualmente: cioè quelle precedenti alla modifica (degli art. 32 cpv. i lett. g, come pure 34 cpv. 1 lett. a, b) oggetto del messaggio no. 4802 del 23 ottobre 1999.

2. INTRODUZIONE

Il Consiglio di Stato, con il messaggio no. 4802 del 23 ottobre 1998, ha sottoposto a questo Gran Consiglio alcune proposte di modifica della Legge tributaria del 21 giugno 1994. Dette proposte perseguono l'obiettivo di “contribuire al sostegno della crescita economica, aumentando il capitale a disposizione delle aziende e salvaguardando il reddito a disposizione delle economie domestiche, con particolare attenzione alle famiglie”. Il pacchetto prevede inoltre anche una duplice misura tendente ad attenuare, in modo selettivo, l'imposta di successione e donazione che, soprattutto nei momenti di difficoltà economiche, può creare seri problemi di liquidità e di disponibilità finanziaria sia alle aziende, sia alle persone fisiche beneficiarie di un'eredità.

Dal rapporto sulle Linee direttive e sul Piano finanziario presentato dal Consiglio di Stato al Parlamento nella scorsa legislatura si ritengono importanti ricordare, per affrontare le emergenze create dalla lunga crisi economica della prima metà degli anni novanta, il sostegno della crescita economica e la lotta all'esclusione sociale e al rischio di impoverimento del ceto medio. Il Parlamento ha adottato alcune misure, con un importante impegno finanziario, per conseguire questi obiettivi programmatici nei campi del sostegno all'occupazione, del promovimento economico, della formazione e della ricerca, dell'integrazione sociale, dell'integrazione dei redditi insufficienti. Provvedimenti proposti dal Consiglio di Stato che vogliono affrontare l'emergenza numero uno di questi anni: la crisi del lavoro e dell'occupazione.

Il Consiglio di Stato ritiene che un'efficace politica di sostegno al rilancio della crescita deve stimolare (con un ventaglio di provvedimenti puntuali diversificati) la domanda interna, intesa sia come propensione ai consumi in alternativa al risparmio, sia come propensione agli investimenti nel territorio cantonale (in infrastrutture, in macchinari, in impianti aziendali, in nuove attività imprenditoriali). Questi tasselli sostanziano la strategia di sostegno del rilancio economico, di lotta all'esclusione sociale e all'impoverimento del ceto medio, con l'impiego di importanti risorse di denaro pubblico, che viene in tal modo reimmesso nel circuito economico cantonale.

La strategia attuata dal Consiglio di Stato si fonda anche su una politica selettiva di incremento dei redditi aziendali e personali tramite riduzioni d'imposta.

La legge tributaria del 21 giugno 1994 ha fatto ricorso a questi strumenti con una serie di provvedimenti puntuali che hanno esplicitato i loro effetti a partire dal biennio 1995-1996.

Il Consiglio di Stato ha quindi ritenuto opportuno proseguire una politica nell'ambito dei provvedimenti di sostegno del rilancio economico e di lotta all'esclusione sociale e all'impoverimento del ceto medio come pure una politica fiscale. Il Consiglio di Stato è convinto che “in questa fase di ristrutturazione economica sia possibile e si debba anzi fare politica attiva utilizzando sia lo strumento della spesa pubblica, sia quello degli

alleggerimenti fiscali mirati. La combinazione dei due strumenti rafforza l'impatto positivo dei singoli provvedimenti e della strategia globale.”

Il secondo pacchetto fiscale è quindi stato introdotto nel primo e nel secondo aggiornamento delle Linee direttive e del Piano finanziario (ottobre 1996 e novembre 1997). Si è quindi voluta dare una continuità alla politica fiscale attuata con la legge tributaria del 1994 e con il primo pacchetto fiscale del 1996. Per questo nuovo compito il Piano finanziario approvato dal Consiglio di Stato ha riservato uno spazio di 35 milioni di franchi. Tenuta in considerazione la situazione finanziaria del Cantone e gli obiettivi finanziari stabiliti nel secondo aggiornamento delle LD e del PF e conformemente alle misure di correzione della tendenza attuate o proposte con il Preventivo 1999 del Cantone, il Consiglio di Stato ha proposto di differire l'entrata in vigore delle misure oggetto del secondo pacchetto fiscale al 1° gennaio 2000 (provvedimenti riguardanti le persone giuridiche e l'imposta di successione e donazione) e al 1° gennaio 2001 (provvedimenti riguardanti le persone fisiche), differimento voluto per rispondere all'esigenza di immettere prima le finanze cantonali sulla strada del risanamento.

Vogliamo infine ricordare le modifiche della legge tributaria che hanno comportato conseguenze significative sul gettito fiscale dal 1989 ad oggi (cfr. singoli messaggi e rapporti):

entrata in vigore della modifica	genere della modifica	Conseguenze sul gettito (in mio di fr.)
01.01.1989	<ul style="list-style-type: none"> - aumento della deduzione per figli; - aumento della deduzione per oneri assicurativi; - indicizzazione delle aliquote per la sostanza; - applicazione dell'aliquota dei coniugati anche alle persone sole con figli agli studi; - aumento della quota esente per i beneficiari di rendita AVS/AI; - diminuzione dell'aliquota massima per le PG dal 14% al 12%; - sgravio transitorio del 5% per le persone fisiche (valido per gli anni 1989/1991); 	<ul style="list-style-type: none"> - 2.4 - 9.5 - 3.0 - 0.6 - 2.0 - 7.5 - 25.0
01.01.1991	<ul style="list-style-type: none"> - compensazione integrale del rincaro quando l'indice del costo della vita supera il 3% (prima il 10%) 	- 15.0
01.01.1991	<ul style="list-style-type: none"> - estensione dello sgravio del 5% per le persone fisiche (valido per il 1991/1992); - estensione della deduzione per figli fino al 25. Anno di età se studenti; 	<ul style="list-style-type: none"> - 28.0 - 1.5
01.01.1995	revisione totale della legge tributaria: <ul style="list-style-type: none"> - agevolazioni complessive a favore dell'imposta sul reddito delle persone fisiche; - abrogazione dell'imposta di successione e di donazione per i coniugi; - agevolazioni complessive a favore delle persone giuridiche. 	<ul style="list-style-type: none"> - 17.2 - 10.0 - 13.5
01.01.1997	<ul style="list-style-type: none"> - riduzione aliquote sul reddito delle persone fisiche; - riduzione aliquote sul capitale delle persone giuridiche; - esenzione società ausiliarie dall'imposta di bollo. 	<ul style="list-style-type: none"> - 24.6 - 5.3 - 1.0
01.01.1999	<ul style="list-style-type: none"> - riduzione aliquota imposta sull'utile delle PG (dal 13% al 12%) 	- 8.5
2. pacchetto proposto da CdS	<ul style="list-style-type: none"> - attenuazione imposte sul capitale PG (dal 2.6 al 2.0 per mille) - riduzione aliquote imposta di successione e donazione - adeguamento deduzioni per figli e deduzioni premi assicurativi 	<ul style="list-style-type: none"> - 8.0 - 11.6 - 15.3

3. IL SECONDO PACCHETTO

Il pacchetto proposto con il presente messaggio si compone di cinque misure.

3.1 Attenuazione dell'imposta sul capitale delle persone giuridiche dal 2.6 per mille al 2.0 per mille

A mente del Consiglio di Stato questa misura persegue l'obiettivo di accrescere la disponibilità di risorse da parte delle aziende e, diversamente dalle riduzioni dell'aliquota d'imposta sugli utili, va a beneficio anche delle aziende che a causa delle difficoltà economiche fanno pochi utili o non ne conseguono del tutto; lo sgravio è pertanto un incentivo particolarmente adatto alla situazione economica di questi anni e rafforza l'analoga misura introdotta nel primo pacchetto fiscale del 1996; **la riduzione dell'aliquota d'imposta sul capitale delle aziende rafforza inoltre la competitività fiscale del Ticino.** La maggioranza della Commissione tributaria condivide questa argomentazione.

Va altresì ricordato che con il precedente pacchetto fiscale è stato adottato un primo provvedimento per attenuare l'imposta che grava sul capitale delle persone giuridiche (dal 1.1.1997 l'aliquota è passata dal 3 per mille al 2.6 per mille), e questa proposta completa il primo provvedimento fissando l'aliquota a un livello meno penalizzante nel confronto intercantonale.

L'attenuazione dell'imposta sul capitale si impone per i seguenti motivi:

1. **Imposizione del capitale più penalizzante.** Sino alla modifica della legge tributaria avvenuta il 1° gennaio 1995, a parità di utili, chi disponeva di un capitale superiore usufruiva di un'aliquota più attenuata per l'imposta sull'utile. Nella nuova legge tributaria del 21 giugno 1994 è stata introdotta un'aliquota unica per l'imposta sull'utile che non tiene più conto del capitale proprio, ne consegue che l'imposizione del capitale risulta più penalizzante. A livello federale, oltre al passaggio all'aliquota unica per l'imposta sull'utile come già avviene nel nostro Cantone, vi è stata a partire dal 1998 l'abrogazione dell'imposta sul capitale per le persone giuridiche.
2. **Imposizione del capitale e capacità finanziaria e contributiva.** Giova altresì rilevare come l'imposta sul capitale non tiene conto della capacità finanziaria e contributiva della società, altrimenti detto società che presentano perdite sono chiamate ugualmente a pagare l'imposta sul capitale.
3. **Capitale proprio.** Ricordato che dev'essere favorita la messa a disposizione di capitale proprio quale premessa necessaria alla creazione di attività produttive e occupazionali va detto che questa imposta disincentiva la formazione di capitale proprio.
4. **Doppia imposizione:** il capitale subisce una doppia imposizione economica; dapprima presso la società con l'imposta sul capitale e poi nei confronti dell'azionista con l'imposta sulla sostanza.
5. **Confronto intercantonale:** ricordato il confronto intercantonale l'attuale indice dell'onere fiscale riferito all'imposta sul capitale situa il Cantone Ticino con 111.8 punti, ovvero al di sopra della media svizzera (Amministrazione federale delle contribuzioni, Steuerbelastung in der Schweiz, Berna 1999 riferito al 1998). L'indice dell'onere fiscale per quanto attiene all'imposta sul capitale, con la presente proposta, dovrebbe situarsi al di sotto della media svizzera - riduzione dell'aliquota del 23% dal 2.6 al 2 per mille -, anche l'indice dell'onere fiscale riferito all'imposta sul capitale dovrebbe ridursi in modo

corrispondente - da 111.8 a 86.1 punti -, sempre che nel frattempo rimanga immutato l'onere fiscale negli altri Cantoni, mentre rimane superiore alla media svizzera l'onere fiscale riferito all'imposta sull'utile delle persone giuridiche : nel 1998 l'indice era di 124.6 punti; con il 1999 l'indice dovrebbe ridursi a seguito della diminuzione dell'aliquota dal 13% al 12%. La situazione nel nostro Cantone, considerati anche gli imminenti adeguamenti legislativi negli altri cantoni che prevedono ulteriori sgravi per l'imposizione del capitale potrebbe risultare comunque poco concorrenziale o ritrovarsi nella media nazionale nonostante la misura adottata, ragion per cui uno sgravio dell'imposizione del capitale si rende più che opportuno.

Le conseguenze finanziarie con l'introduzione di questa modifica sono le seguenti.

Con un'aliquota del 3‰ l'imposta sul capitale comportava mediamente un gettito di ca. 40 mio di franchi annui, riducendo l'aliquota al 2.6‰ a partire dal 1997 il gettito annuo dell'imposta sul capitale dovrebbe situarsi a 34.7 mio di franchi, infine una riduzione dell'aliquota dal 2.6‰ al 2‰ comporterebbe per rapporto al gettito potenziale attuale una riduzione del 23.1%, vale a dire circa 8.0 mio. di franchi. A livello comunale, presupponendo un moltiplicatore medio del 85% la riduzione di gettito dell'imposta comunale è stata valutata a 6.8 mio. di franchi.

3.2 Riduzione dell'imposta di successione e di donazione del 25% per discendenti e ascendenti

3.2.1 Proposta del Consiglio di Stato (messaggio no. 4802)

Nel messaggio in esame il Consiglio di Stato ritiene che questa misura risponda ad esigenze di garanzia della continuità aziendale in caso di trasmissione ereditaria e più in generale di salvaguardia della sostanza in caso di eredità o donazione tra genitori e figli, inoltre, In caso di eredità di proprietà immobiliare (casa d'abitazione), lo sgravio favorisce l'accesso alla proprietà dell'alloggio. Infine lo sgravio contribuisce pure a rendere più attrattivo il Ticino per l'insediamento di contribuenti facoltosi.

Notasi che per l'effetto congiunto dell'inflazione e delle aliquote progressive si è prodotto negli anni un aumento in termini reali della pressione fiscale, e i confronti intercantonali pongono il nostro Cantone fra quelli più penalizzanti sul piano svizzero. Gli importi assoggettati alle aliquote dell'imposta di successione e donazione sono invariati dal 1.1.1977.

3.2.2 Legislazione cantonale e federale

Le imposte di successione e donazione sono riservate alla competenza dei Cantoni. La Confederazione non preleva infatti né un'imposta di successione né un'imposta di donazione. Il legislatore cantonale ha quindi la facoltà, entro i limiti posti dai vincoli costituzionali e dal diritto federale, di concepire le due imposte nel modo che più ritiene adeguato. Sotto questo profilo i Cantoni dispongono quindi di un'ampia libertà di manovra, che per altro nemmeno la LAID (entrata in vigore al 1.1.1993), ha voluto in qualche modo limitare.

La materia delle successioni e delle donazioni è stata ulteriormente regolamentata nel nostro Cantone con la Legge sulle tasse di successione del 6 dicembre 1917. Solo nel 1976, in occasione della revisione totale della LT entrata in vigore il 1.1.1977, essa è stata integrata nella LT stessa. Va tuttavia fatto rilevare che, almeno per quanto concerne le successioni e le donazioni, questa novella legislativa non ha apportato modifiche di rilievo,

soprattutto per quanto concerne le aliquote. L'unico cambiamento significativo intervenuto in Ticino riguarda la rinuncia all'imposizione delle trasmissioni di beni fra coniugi (che fra l'altro era una delle più onerose di tutta la Svizzera) introdotta con la revisione totale della LT attualmente in vigore, adottata dal Gran Consiglio il 21 giugno 1994. Per ulteriori cenni storici si rimanda al rapporto sull'iniziativa popolare generica in materia legislativa 11 maggio 1998 "per una esenzione, della imposizione delle successioni e delle donazioni, più sociale".

3.2.3 Confronto intercantonale in merito alle imposte di successione e donazione

Per procedere a dei confronti fra i diversi cantoni si premette quanto segue. Tre Cantoni (SO, GR e NE) prelevano l'imposta sulla massa successoria e non sulle singole quote ereditarie. L'imposizione in questi Cantoni è quindi indipendente dal grado di parentela. Questi cantoni non sono direttamente confrontabili con gli altri Cantoni e sono esclusi dalle tabelle di confronto. Alcuni Cantoni, oltre all'imposta cantonale, prevedono anche la possibilità di supplementi d'imposta per i comuni. Nelle tabelle di confronto questi possibili supplementi non sono inclusi. In alcuni Cantoni (BE, LU, SO, BS, SG, GR, TG, VD, NE, GE e JU) le successioni e le donazioni sono imposte in modo diverso, per questo motivo le tabelle di confronto si riferiscono alla sola imposta di successione.

13 Cantoni ((FR, GR, LU, NE, NW, OW, SH, SO, SG, SZ, UR, VS, ZG) prevedono già l'esenzione totale delle imposte di successione per gli ascendenti e per i discendenti diretti. L'ultimo in ordine di tempo è stato il Canton San Gallo che l'8 giugno 1997 ha votato l'abolizione, sconfessando governo e parlamento. Una tendenza che sembra consolidarsi, visto che ad esempio gli elettori del Canton Zurigo si pronunceranno su questo tema il prossimo 28 novembre e che nel Canton Argovia tale esenzione entrerà in vigore nel 2001. Pure nel Canton Glarona sono in corso discussioni per un'eventuale abolizione (totale o parziale) dell'imposta di successione, sulla quale si dovrebbe votare in occasione della prossima Landsgemeinde del 2000.

E' altresì opportuno sottolineare che nel Canton Ticino la pressione fiscale per la categoria degli eredi diretti è fra le più elevate, specialmente per quote ereditarie importanti (ad esempio per un'imponibile di franchi 500'000.-- viene applicata un'aliquota del 5.8%).

Premesso quanto sopra le risultanze più significative allo **stato** del **1998** sono le seguenti.

Cantone	Quota di 20'000 Aliquota	Quota di 50'000 Aliquota	Quota di 100'000 Aliquota	Quota di 500'000 Aliquota
ZH	-	-	-	3.9%
BE	0.1%	0.7%	1%	1.4%
GL	0.9%	1.5%	2.2%	3.7%
BS	1.4%	2.2%	2.7%	3.8%
BL	0.5%	1.5%	2.5%	4.5%
AR	0.6%	1.1%	1.7%	3.1%
AI	-	-	0.6%	1.8%
AG	-	-	1.0%	3.6%
TG	-	0.2%	0.8%	3.0%
TI	1.3%	2.0%	2.8%	5.8%
VD	-	-	1.0%	2.9%
GE	2.0%	2.6%	3.1%	4.3%
JU	0.8%	1.0%	1.1%	1.9%

(La situazione sopra descritta è quella risultante a fine 1998)

Va altresì ricordato che il nostro Cantone, pur riducendo l'aliquota d'imposta al 50%, rimane pur sempre sopra la media nazionale e la proposta contenuta nel messaggio sul II° pacchetto fiscale mira quindi ad attenuare questo divario per avvicinare il Cantone Ticino alla media nazionale.

3.2.4 Conseguenze finanziarie

Nel periodo dal 1994 al 1997, l'imposta dovuta da ascendenti e discendenti (art. 163 LT) è stata mediamente di 29.6 mio di franchi annui (cfr. indicati nel messaggio) ora di 28.6 tenuto conto del 1998, senza tenere conto dell'imposta dovuta da successioni e donazioni tra coniugi che è stata abrogata con effetto al 1995. Ne consegue che una riduzione generalizzata dell'imposta del 25%, così come proposta dal Consiglio di Stato, per discendenti e ascendenti, comporta una minor entrata di ca. 7.4 mio di fr. annui (di cui ca. 0.6 mio di fr. per i comuni). In merito alle imposte di successione e di donazione il gettito (in mio. di fr.) suddiviso per grado di parentela è il seguente.

GRADO DI PARENTELA	1994	1995	1996	1997	1998	Totale 1994 - 1998	Media annua
Marito e moglie (1)	0	0	0	0	0	0	0
ascendenti e discendenti in linea direttiva e adottivi	24	40	25	28	26	143	28.6
altri gradi di parentela e non parenti	41	34	29	35	54	193	38.6
Totale	65	74	54	63	80	336	67.2

1) imposta abrogata per le successioni apertesi e per le liberalità eseguite a partire dal 01.01.1995.

3.2.5 La realtà ticinese

A. Le successioni e le donazioni prodotte nel 1998, relative a tutti i gradi di parentela sono le seguenti:

	casi		imposta caricata (*)	
	no.	in %	in fr.	in %
successione e donazioni che, dopo i necessari accertamenti, non hanno dato imposta (beneficiari esenti, quote inferiori ai minimi imponibili, passivo superiore all'attivo, ecc.)	3'365	55.59%	0.00	0.00%
successioni e donazioni in cui nessun beneficiario deve un'imposta di almeno fr. 30'000.--	2'501	41.32%	16'478'218.00	19.99%
successioni e donazioni in cui almeno un beneficiario deve un'imposta di fr. 30'000.--	187	3.09%	65'933'541.00	80.01%
Totale	6'053	100.00%	82'411'759.00	100.00%

(*) Valore calcolato sulla base delle distinte mensili delle imposte caricate

B. Le successioni e donazioni prodotte nel 1998 con imposta a carico di ascendenti e discendenti diretti sono le seguenti :

	casi		imposta caricata	
	no.	in %	in fr.	in %
eredi o donatari che devono un'imposta inferiore a fr. 30'000.--	3'676	96.33%	9'227'385.15	35.92%
eredi o donatari che devono un'imposta superiore a fr. 30'000.--	140	3.67%	6'460'864.00	64.08%
Totale	3'816	100.00%	25'688'249.15	100.00%

C. Ripartizione delle imposte superiori a fr. 30'000.-- a carico di ascendenti e discendenti nell'ambito delle tassazioni prodotte nel 1998

	casi		imposta caricata	
	no.	in %	in fr.	in %
ascendenti e discendenti domiciliati in Ticino	62	44.29%	6'012'808.00	36.53%
ascendenti e discendenti in altri Cantoni	38	27.14%	3'012'314.00	18.30%
ascendenti e discendenti domiciliati all'estero	40	28.57%	7'435'742.00	45.17%
Totali	140	100.00%	16'460'864.00	100.00%

Riassumendo le imposte superiori a fr. 30'000.-- pari a complessivi fr. 16'460'000.--, sono pagate per oltre il 63% da beneficiari non domiciliati in Ticino; per le altre imposte (inferiori a fr. 30'000.--), pari a complessivi fr. 9'227'000.--, non è dato sapere il domicilio del debitore, esse sono comunque dovute sia da persone domiciliate in Ticino che da persone domiciliate fuori Cantone.

3.2.6 Relazioni con altri Stati

Il nostro Paese ha stipulato con alcuni Stati (RFT, USA, Francia, Austria, Svezia, Norvegia, Danimarca, Finlandia, Gran Bretagna, Olanda) una convenzione in vista di eliminare o di attenuare la doppia imposizione in materia di successione (salvo per la convenzione con la RFT). I trattati internazionali approvati dal Parlamento federale si incorporano nel diritto federale e, quando creano norme giuridiche, vincolano Autorità e cittadini (cfr. art. 1 cpv. 2 LT). Le convenzioni che si applicano più sovente (cfr. Vittorio Primi, Le imposte di successione e di donazione ticinesi, 1995, RDAT, p. 27 e seguenti) nel nostro Cantone sono quelle stipulate con la RFT e con gli USA.

Nei rapporti con gli Stati con i quali la Svizzera non ha stipulato convenzioni in materia di doppia imposizione si applica il diritto interno e quindi la Legge tributaria cantonale. Notasi che il divieto della doppia imposizione contemplato nell'articolo 46 cpv. 2 CF vale, in linea di principio, soltanto nei rapporti intercantionali.

3.2.6.1 RFT

La convenzione con la RFT è entrata in vigore il 28 settembre 1980 per evitare la doppia imposizione in materia di imposte di successione. La convenzione è applicabile a tutte le

imposte prelevate in Svizzera e nella RFT gravanti i beni successoriali, le quote ereditarie, i legati, le donazioni per causa di morte, ma non si applica alle imposte percepite su atti tra vivi, salvo in un determinato caso. Detta convenzione si applica sia ai casi in cui si verifica una doppia imposizione effettiva sia a quelli in cui si verifica una doppia imposizione virtuale.

Nel caso in cui un cittadino germanico sia domiciliato nel nostro Cantone, il diritto di imporre i beni mobili (art 8 della convenzione) compete al Cantone Ticino. Occorre tuttavia rilevare che la convenzione riserva al fisco germanico alcuni diritti di imposizione concorrenziali, che non limitano il diritto di imposizione primario riconosciuto dalla convenzione a favore del fisco svizzero, ma che rendono meno attrattivo il trasferimento del domicilio in Svizzera. Per evitare una doppia imposizione, il fisco tedesco computa sulla propria imposta quella prelevata dal Cantone Ticino. I diritti concorrenziali riservati unilateralmente al fisco tedesco sono contemplati all'art. 4 par. 3, all'art. 4 par. 4, all'art. 8 par. 2, e all'art. 10 par. 1 della convenzione. In caso di abrogazione dell'imposta di successione nel nostro Cantone la successione, al verificarsi dei casi previsti dalla convenzione, potrebbe essere integralmente imposta in Germania. I beni immobili sono imposti ai sensi dell'art 5 della convenzione nel luogo in cui sono situati. I beni che servono all'esercizio di un'impresa (stabile organizzazione) e le installazioni che servono all'esercizio di una libera professione sono imponibili nello Stato in cui si trova l'organizzazione stabile o la base fissa dell'impresa (art 6). Le disposizioni dell'art. 6 si applicano anche alle partecipazioni alle società di persone e ai crediti che un socio ha verso tali società (art.6 par.9), riservata la parte riferita alla G.m.b.H. sottoposta ad una doppia imposizione. Per ulteriori completazioni e spiegazioni si rimanda alla pubblicazione di Vittorio Primi, Le imposte di successione e di donazione ticinesi, 1995, in RDAT, p. 28 e seguenti.

3.2.6.2 USA

La Svizzera ha stipulato una convenzione con gli USA, entrata in vigore il 17 settembre 1952, limitatamente alle imposte di successione, mentre le imposte di donazione non sono considerate nella convenzione. La particolarità di questa convenzione consiste nel fatto che i due sistemi fiscali collidono e si fondano, ai fini dell'imposizione, su presupposti diversi e tra loro stessi difficilmente conciliabili. Se un cittadino statunitense (americano) è domiciliato nel nostro Cantone, la sua successione è soggetta illimitatamente all'imposta di successione nel Cantone Ticino a motivo del domicilio e negli USA a motivo della cittadinanza. Sui beni della successione considerati come "svizzeri" o "statunitensi" dall'art. IV della convenzione i due Stati procedono ad un computo d'imposta, assai complesso. Per contro, la sostanza che la convenzione non considera né "svizzera" né "statunitense" è sottoposta all'imposta nei due Stati, per questa sostanza si è quindi in presenza di una doppia imposizione effettiva. Con l'abrogazione dell'imposta di successione nel nostro Cantone i beni lasciati a dei discendenti da un cittadino statunitense, liberati dall'imposta di successione nel Ticino, sarebbero in ogni caso imposti totalmente negli USA con un'aliquota particolarmente incisiva, a condizione che l'asse ereditario superi \$ 650'000. L'imposta di successione federale USA viene percepita sulla massa ereditaria e non sulle singole quote pertocanti agli eredi.

La convenzione infine non considera le successioni di una persona domiciliata negli USA che possiede beni immobili in Ticino (successioni degli emigranti ticinesi e loro discendenti). Il Ticino impone gli immobili situati nel Cantone, come pure gli USA. Questo caso non dovrebbe condurre ad una doppia imposizione in quanto gli USA permettono il computo delle imposte pagate nello Stato di situazione dell'immobile, sempre che non sia superiore all'onere fiscale americano.

Per ulteriori completazioni e spiegazioni si rimanda alla pubblicazione di Vittorio Primi, Le imposte di successione e di donazione ticinesi, 1995, in RDAT, p. 34 e seguenti.

3.2.7 Le decisioni della Commissione tributaria

La maggioranza della Commissione speciale in materia tributaria ha ritenuto di prevedere, nell'ambito del secondo pacchetto fiscale, una riduzione generalizzata dell'imposta di successione e donazione per ascendenti e discendenti del 50% per riportare il nostro Cantone nella media nazionale, per aumentare l'attrattività fiscale del nostro Cantone nei confronti degli altri Cantoni e Stati, senza dimenticare il fatto che parecchi Cantoni Svizzeri non la prevedono o hanno deciso di abrogarla. Questa soluzione rappresenta una prima tappa verso la totale esenzione dall'imposta di successione e donazione per ascendenti e discendenti. In questo modo lo Stato sarà messo in condizione di assorbire la diminuzione di gettito che l'esenzione totale comporterà. Ricordiamo a questo proposito che l'esenzione totale per ascendenti e discendenti è stata chiesta dall'iniziativa "per un'esenzione, della imposizione delle successioni e delle donazioni, più sociale". La seconda tappa, ovvero l'esenzione dell'ulteriore 50%, per i motivi appena richiamati, sarà oggetto di un controprogetto diretto alla suddetta iniziativa e verrà trattata nel relativo rapporto all'iniziativa. Il tutto e meglio come indicato al punto 1. del presente rapporto. Sulle ulteriori ragioni a sostegno dell'abrogazione di questa imposta si rimanda al rapporto riguardante l'iniziativa popolare generica in materia legislativa 11 maggio 1998 "per una esenzione, della imposizione delle successioni e delle donazioni, più sociale"

3.3 Riduzione dell'imposta di successione e di donazione del 15% per altri gradi di parentela e per non parenti

Il Consiglio di Stato propone la riduzione dell'imposta di successione e di donazione del 15% per altri gradi di parentela e per non parenti, preferendo quindi sgravi differenziati a seconda del grado di parentela invece che uno sgravio lineare sull'imposta di successione e donazione e ciò "per criteri di equità e esigenze di politica familiare".

Le **conseguenze finanziarie**, ricordato che nel periodo 1994 - 1997 l'imposta di successione e donazione dovuta dagli altri gradi di parentela e dai non parenti (art. 164 LT) ha comportato mediamente un gettito annuo di 34.7 mio. di franchi e che l'8% circa dell'imposta di successione e di donazione viene riversato ai comuni, comportano una minor entrata di ca. 5.2 mio di franchi annui, di cui ca. 0.4 mio di franchi per i comuni.

3.4 Aumento della deduzione per figli e per persone bisognose a carico di 1'400.-- franchi

L'attuale deduzione per figli (di franchi 6'000 per il biennio 1997/1998, a seguito dell'indicizzazione franchi 6'200.-- per il biennio fiscale 1999/2000) copre parzialmente il costo effettivo che un figlio provoca, e non raggiunge i limiti di reddito previsti dalla legislazione in materia di prestazioni complementari (franchi 8'545.-- per il 1998) e neanche quelli inferiori previsti dalla legislazione cantonale sugli assegni di famiglia (franchi 7'745.-- per il 1998).

Il Consiglio di Stato propone pertanto un aumento della deduzione per figli e persone bisognose a carico di 1'400.- fr., importo che avvicina il limite inferiore di reddito per figli considerato dalla legislazione sociale.

Questa misura vuole salvaguardare il reddito disponibile delle economie domestiche e in particolare delle famiglie con figli, che hanno subito più di altre gli effetti della crisi economica. Si tratta inoltre di operare verso un miglior coordinamento della fiscalità e della socialità. Con l'aumento proposto, l'ammontare della deduzione per figli raggiunge praticamente il costo effettivo del figlio riconosciuto in base al sistema delle prestazioni complementari dell'AVS, adottato dal Cantone nella legge sugli assegni di famiglia. Altrimenti detto nel diritto fiscale le deduzioni tengono conto della situazione personale del singolo contribuente per definirne la sua capacità economica, e i genitori che provvedono al sostentamento dei figli hanno, a parità di reddito, una capacità contributiva inferiore a quella di contribuenti senza figli.

Notasi infine che il legislatore ticinese ha sempre tenuto in grande considerazione l'incidenza del costo dei figli sulla capacità contributiva dei contribuenti. La legge tributaria cantonale prevede attualmente la deduzione per figli più generosa di tutte le altre legislazioni cantonali, e l'indice dell'onere fiscale dell'imposta sul reddito delle persone fisiche relativa alla categoria dei contribuenti con figli a carico risulta con 77.6 punti inferiore alla media svizzera (= 100).

Conseguenze finanziarie . Questa proposta comporta conseguenze sul gettito fiscale delle persone fisiche e sul gettito fiscale dell'imposta alla fonte. L'amministrazione cantonale delle contribuzioni ha calcolato che le simulazioni eseguite sulle tassazioni del biennio fiscale 1995/96 comportano una riduzione di gettito per il Cantone valutata a 8.8 mio di franchi. Sulla base dei dati dell'imposta alla fonte relativi al 1997 la riduzione di gettito è stata valutata in 1.7 mio di franchi per il Cantone. Per i comuni, considerando un moltiplicatore medio del 85%, la riduzione complessiva di gettito è stata valutata in 8.9 mio di franchi.

L'articolo 34 cpv. 1 lett. a) e b) dev'essere quindi modificato e l'importo aumentato di 1'400.-- franchi, il nuovo importo inserito nella legge, pari a 7'600.-- franchi, si riferisce al biennio fiscale 1999/2000. Questa misura entrerà in vigore solo a partire dal biennio fiscale successivo, e l'importo dovrà ancora essere indicizzato se saranno date le condizioni di cui all'articolo 39 LT riguardante la compensazione degli effetti della progressione a freddo.

3.5 Aumento della deduzione per premi assicurativi della cassa malati e dell'assicurazione vita come pure per interessi di capitali a risparmio di 600.-- franchi per i coniugi e di 300.-- franchi per le persone sole

Sono noti a tutti gli effetti degli aumenti dei premi di cassa malati prodottisi in Ticino dall'entrata in vigore della Legge federale sull'assicurazione contro le malattie. Questa misura vuole contribuire ad attenuare detti effetti. Molti contribuenti hanno infatti esaurito il margine di deduzione complessiva per premi assicurativi e per interessi di capitali a risparmio consentito attualmente dalla legge tributaria in franchi 7'200.-- per i coniugi e franchi 3'600.-- per le persone sole (biennio fiscale 1999/2000 : deduzioni indicizzate a franchi 7'400.-- per i coniugi e a franchi 3'700.-- per le persone sole). In questi casi, gli aumenti dei premi di cassa malati comportano quindi anche un aggravio fiscale indiretto, nella misura in cui non consentono di ridurre interamente gli oneri per i quali la legge ha istituito la deduzione.

La deduzione per premi assicurativi viene indicizzata tenendo conto dell'indice dei prezzi al consumo (art. 39 LT) e non dei costi specifici dei premi cassa malati, e l'aumento dei premi cassa malati intercorso dall'entrata in vigore della nuova LT supera ampiamente l'aumento dell'indice dei prezzi al consumo del periodo corrispondente.

Questo provvedimento rafforza l'impatto dello sgravio concesso con il primo pacchetto fiscale, dopo il rinvio di altri due bienni della sua entrata in vigore nei Comuni, deciso dal Gran Consiglio con l'accettazione dell'iniziativa parlamentare elaborata dall'on. Carlo Donadini (norma transitoria, art. 276 cpv. 2).

Giova altresì osservare che l'aumento dei premi delle casse malati ha ristretto, e in certi casi annullato, lo spazio per poter conteggiare nella deduzione anche le altre componenti che il legislatore ha ritenuto di voler privilegiare fiscalmente, vale a dire i premi per le assicurazioni sulla vita e gli interessi dei capitali a risparmio (quest'ultima componente della deduzione fu introdotta per la prima volta con la nuova LT entrata in vigore il 1.1.1995 conformemente a quanto previsto dall'articolo 9 cpv. 2 lett. g. della legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei cantoni e dei comuni).

In quest'ottica si inseriscono le modifiche già precedentemente decise e riguardanti il potenziamento dei sussidi cassa malati per le fasce di reddito più bisognose e lo sgravio delle aliquote dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a favore del ceto medio (misura entrata in vigore il 1.1.1997 per l'imposta cantonale e posticipata al 1.1.2003 per l'imposta comunale).

Conseguenze finanziarie. A mente del Consiglio di Stato e dell'Amministrazione delle contribuzioni è difficile valutare le conseguenze finanziarie, in quanto si deve considerare :

- quanti contribuenti già beneficiano della deduzione massima (e per i quali un aumento di quest'ultima comporta la possibilità di chiedere una deduzione maggiore per rapporto alla situazione attuale) ;
- quanti contribuenti non beneficiano ancora della deduzione massima (e per i quali un aumento di quest'ultima non comporta direttamente la possibilità di una deduzione maggiore per rapporto alla situazione vigente) ;
- rispetto al periodo in cui è possibile effettuare delle simulazioni (il periodo fiscale 1995/1996), la situazione si è modificata sia a seguito dell'aumento dei premi assicurativi cassa malati (ciò che aumenta il numero potenziale dei contribuenti che raggiungeranno il massimo della deduzione) sia a seguito della modifica intervenuta nelle aliquote.

Le valutazioni eseguite dalla Divisione delle contribuzioni indicano che questo provvedimento comporterà una riduzione del gettito cantonale di circa 4.8 mio di franchi per l'imposta cantonale (gettito persone fisiche e imposta alla fonte), mentre sul gettito delle imposte comunali (presupponendo un moltiplicatore medio di 85 punti) la riduzione può essere valutata in 4.1 mio di franchi.

Questa proposta impone la modifica dell'articolo 32 cpv. 1 lett. g) LT il quale viene adeguato aumentando l'importo massimo deducibile da 7'400 franchi (importo valido per il biennio 1999/2000) a 8'000 franchi per i coniugi e da 3'700 franchi a 4'000 franchi per gli altri contribuenti. Questa misura entrerà in vigore solo a partire dal biennio fiscale 2001/2002, e l'importo dovrà essere indicizzato se saranno date le condizioni di cui all'art. 39 LT riguardante la compensazione degli effetti della progressione a freddo.

4. EFFETTI SULLE FINANZE CANTONALI

Le conseguenze finanziarie sui gettiti fiscali delle singole misure proposte è la seguente :

Misura	Riduzione di gettito per il Cantone in mio fr.	Riduzione di gettito per i comuni in mio fr.
Attenuazione dell'imposta sul capitale delle PG dal 2.6 per mille al 2 per mille	8.0	6.8
Riduzione dell'imposta di successione e donazione del 50% per ascendenti e discendenti	13.6	1.2
Riduzione dell'imposta di successione e donazione del 15% per altri gradi di parentela e per non parenti	4.8	0.4
Aumento della deduzione per figli e persone bisognose a carico di 1'400.- fr.	10.5	8.9
Aumento della deduzione per premi assicurativi di 600.- fr. per coniugi e di 300.- fr. Per persone sole	4.8	4.1
Totale	41.7	21.4

5. EFFETTI SULLE FINANZE COMUNALI

La Commissione tributaria ha sentito i rappresentanti dell'associazione dei comuni urbani ticinesi (in appresso ACUTI) e i rappresentanti della Lega dei comuni rurali e montani in merito al messaggio no. 4802 (II° pacchetto fiscale) e alle iniziative popolari 11 maggio 1998 della Lega dei Ticinesi (iniziativa elaborata "per una politica fiscale più vicina al popolo", e iniziativa generica "per un'esenzione della imposizione delle successioni e delle donazioni più sociale").

5.1 L'Associazione dei Comuni urbani ticinesi

L'ACUTI ha ricordato alla Commissione tributaria il continuo travaso di competenze dal Cantone ai Comuni e ha postulato la ricerca e l'adozione di metodi più adeguati e efficaci per coordinare e orientare la collaborazione e la complementarietà fra Cantone e Comuni.

In relazione al secondo pacchetto fiscale i rappresentanti dell'ACUTI hanno riferito alla Commissione che non esiste una posizione formalmente univoca fra i Comuni: ve ne sono alcuni propensi a "capire" e anche a "condividere" le motivazioni del pacchetto in discussione, a causa di qualche segnale di miglioramento della situazione economica generale e come provvedimento ritenuto di incentivo al rilancio per le aziende e per le economie domestiche, altri esprimono invece seria preoccupazione per le conseguenze sul gettito, che saranno tutt'altro che trascurabili. Quest'ultimi sottolineano il fatto che il secondo pacchetto è stato pubblicato dopo che i Comuni avevano già allestito i rispettivi Piani finanziari, e, pur con entrata in vigore differenziata al 1.1.2000 rispettivamente al

1.1.2001, avrebbe efficacia proprio nel periodo di “moratoria” nell’applicazione del I. pacchetto, la cui introduzione è stata differita dal Gran Consiglio al 1.1.2003.

I rappresentanti dei comuni, che si sono detti preoccupati, ricordano il fatto che sono o saranno confrontati con riduzioni di entrate, cospicue, già per altri motivi : ad esempio la riduzione/soppressione della privativa in materia di elettricità, i trasporti pubblici, i timori riguardanti l’introduzione dello Spitex, i costi legati allo smaltimento dei rifiuti.

La situazione dei Comuni alla luce di recenti consuntivi, sembra apparentemente migliorata, ma non consente di affermare che non sia più delicata e meritevole di migliore attenzione. L’ACUTI ricorda che questi apparenti miglioramenti sono imputabili, tra altro, ad una politica di grande rigore, fatta di tagli e di rinunce, al livello di costo del denaro e del basso o inesistente tasso di rincaro, ma la cui tendenza è a rialzo, e alla mancata introduzione del I. pacchetto fiscale.

Tenuto conto che risulta difficilmente praticabile una ulteriore compressione dei costi, a meno di tagliare servizi destinati al cittadino e che l’unica altra valvola per i Comuni è quella del moltiplicatore d’imposta, esiste il concreto rischio, per i Comuni meno fortunati e solidi, di dover azzerare l’effetto dello sgravio proposto dal Cantone con un aumento del moltiplicatore a carico di quel cittadino che gli sgravi vogliono aiutare. Essi sottolineano il fatto che “il Cantone costringe i Comuni a fare la figura dei “golosi” in materia fiscale quando, dal canto suo, non risparmia a sufficienza, diminuisce la pressione fiscale, ma ha lasciato crescere a dismisura il proprio debito pubblico, che appena una decina di anni fa era azzerato; mentre i Comuni, già indebitati prima dell’avvento della crisi, non hanno evidentemente potuto diminuire granchè il loro, riuscendo, nelle ipotesi migliori, a controllarlo “, e che circa il 70/80 % delle spese di un Comune sono spese “obbligate”, imposte da leggi cantonali: il margine di autonomia si va sempre più restringendo, per cui anche il capitolo dei compiti attribuiti ai Comuni dal Cantone deve essere infine ridiscusso.

In conclusione, la larga maggioranza dei Comuni dell’ACUTI ha riferito alla Commissione di non essere aprioristicamente contraria al secondo pacchetto fiscale, seppur esprimendo delle osservazioni generali, ma ritiene che prima di prevedere e introdurre sgravi deve essere affrontato e risolto il rapporto Stato/Comuni o, quantomeno, dovrebbe esserlo contemporaneamente.

L’ACUTI riferisce infine che “tutto quanto precede vale evidentemente per il pacchetto proposto dal Consiglio di Stato: va da sé che le iniziative popolari della Lega dei Ticinesi e il “compromesso” Bignasca, a maggior ragione, non trovano grazia presso l’ACUTI”.

(P.s.: compromesso dell’on. Bignasca pervenuto alla Commissione tributaria durante i suoi lavori)

5.2 La Lega dei Comuni rurali

La Lega dei comuni rurali ha sottolineato che l’evoluzione delle finanze pubbliche negli ultimi anni indica un costante peggioramento della situazione, arginato con misure di contenimento delle spese. I rappresentanti della lega dei comuni rurali hanno ricordato che si deve relativizzare il fatto che i Comuni si trovino in condizioni finanziarie migliori rispetto a quella del Cantone, tenuto conto dei seguenti parametri :

- il debito pubblico medio pro capite è molto elevato (ca. franchi 5'400.-- nel 1997) e pesa sui Comuni con oneri finanziari non indifferenti nonostante il basso tasso di interesse. Ed è proprio la diminuzione dei tassi di interesse che ha provocato il miglioramento relativo delle finanze di certi Comuni ;

- la capacità di autofinanziamento e il grado di autofinanziamento tende comunque ad indebolirsi e non permette agli enti locali un sufficiente spazio di manovra per eseguire nuovi investimenti o potenziare i servizi ;
- si accresce la disparità tra comuni forti e deboli.

Tenuto altresì conto della prospettata perequazione finanziaria proposta a livello federale, la lega dei comuni rurali ha sottolineato il fatto che le prospettive diventano ancora più difficili e inducono a un certa prudenza nel proporre sgravi fiscali di grosse proporzioni.

La Lega dei comuni rurali preso atto del messaggio del Consiglio di Stato (scenario 1), delle due iniziative leghiste di data 11 maggio 1998 (scenario 2) e di una proposta di "compromesso" del 17 giugno 1999 presentata dal primo firmatario delle precitate iniziative alla Commissione tributaria (scenario 3), ha sottoposto ai commissari una valutazione delle conseguenze finanziarie per i vari scenari .

Indicatore	1997	scenario 1	scenario 2	scenario 3
Spese correnti	1'255'332	1'255'332	1'255'332	1'255'332
Ricavi correnti	1'242'765	1'221'965	1'180'565	1'185'365
Risultato di esercizio	-12'567	-33'367	-74'767	-69'967
Ammortamenti amm.	133'422	133'422	133'422	133'422
Autofinanziamento	120'855	100'055	58'655	63'455
Uscite d'investimento	239'961	239'961	239'961	239'961
Entrate d'investimento	78'916	78'916	78'916	78'916
Investimento netto	161'045	161'045	161'045	161'045
Beni patrimoniali	1'333'966	1'333'966	1'333'966	1'333'966
Capitale dei terzi	2'962'644	2'983'445	3'024'845	3'020'045
Debito pubblico	1'628'678	1'649'479	1'690'879	1'686'079
Indicatori finanziari				
AF/DP grado indebitamento	7.42 %	6.07 %	3.47 %	3.76 %
AF/RC capacità di autofinanziamento	9.72 %	8.19 %	4.97 %	5.35 %
INT/RC quota degli oneri finanziari	3.89 %	4.02 %	4.32 %	4.28 %
AF/INV grado di autofinanziamento	75 %	62 %	36 %	39 %
AF/abitante	400	331	194	210
DP/abitante	5'395	5'464	5'601	5'585
AF/BA grado di ammortamento della sost. Amministrativa	6.33 %	5.24 %	3.07 %	3.32 %

A mente dei rappresentanti della lega dei comuni rurali la situazione attuale indica una forza o capacità di autofinanziamento debole : la soglia AF/RC (autofinanziamento su ricavi della gestione corrente) al di sotto della quale non si dovrebbe andare è infatti del 10 %. Nel 1997 i Comuni potevano autofinanziare senza ricorrere a un ulteriore indebitamento per un importo di 120 mio di franchi, con un investimento netto di 161 mio hanno dovuto ricorrere a prestiti per ulteriori di 40 mio.

Con lo scenario 1 la capacità di autofinanziamento si indebolisce avvicinandosi ai limiti di guardia al di sotto dei quali non si garantisce più l'ammortamento prescritto dalla LOC (5 % di 1'909 mio di fr. ossia circa 96 mio).

Con lo scenario 2 la capacità di autofinanziamento cade al di sotto del 5 %. In pratica non è più possibile garantire in questo caso né l'ammortamento amministrativo del 5 % e

nemmeno la copertura della gestione corrente. L'investimento netto verrebbe dimezzato con conseguenze sulle economie locali non indifferenti senza parlare della probabile riduzione dei servizi forniti al cittadino. Per ovviare a questa situazione i Comuni dovrebbero aumentare mediamente il moltiplicatore di almeno 5-10 punti ciò che annullerebbe in parte l'effetto di sgravio voluto dal pacchetto fiscale.

Con lo scenario 3 non si ha una situazione tanto diversa dello scenario 2 poiché si rimane sempre molto al di sotto dei livelli di guardia consigliati dalla conferenza svizzera dei direttori delle finanze pubbliche.

Qualora si volesse mantenere un volume di investimenti netti di 100 mio all'anno, con le varianti 2 e 3 si dovrebbe aumentare il moltiplicatore di imposta di oltre 10 punti per situarsi entro i limiti minimi richiesti dalla LOC (5 % di ammortamento della sostanza amministrativa). Ciò non risolve tuttavia eventuali problemi di liquidità. In questa ipotesi (100 mio di investimenti netti all'anno) per raggiungere un livello accettabile si dovrebbe superare il tasso di imposizione cantonale. È evidente che una tale ipotesi non sarebbe molto gradita alla popolazione. Inoltre, visto che non tutti i Comuni hanno una situazione di partenza uguale, si verificherebbero delle variazioni differenziate dei moltiplicatori da Comune a Comune che avranno un effetto amplificatore sulle disparità con conseguente ulteriore aumento delle tensioni tra le varie categorie di enti locali.

La Lega dei Comuni rurali ritiene in conclusione che

“quanto proposto dalla Lega dei Ticinesi, pur sembrando allettante per il singolo cittadino, si traduce in una paralisi totale per le finanze comunali nella buona maggioranza dei Comuni ticinesi con un ulteriore colpo alle autonomie locali che probabilmente non faciliterebbe, come sembrano forse illudersi certuni, nemmeno il processo di aggregazione. Anche lo scenario 1 (messaggio 4802) rappresenta un non facile colpo da digerire per gli enti locali. Esso lascia comunque la possibilità ai Comuni di effettuare una politica strutturale a favore dello sviluppo socioeconomico. In ogni caso anche nel caso della proposta governativa sarà indispensabile affiancare un efficiente sistema di compensazione intercomunale per far fronte al sicuro aumento delle disparità tra enti locali e regioni del Cantone“.

5.3 Valutazione del Consiglio di Stato in merito alla sopportabilità finanziaria per i Comuni del nuovo pacchetto fiscale

In occasione della discussione sul primo pacchetto fiscale (messaggio no. 4503) e della decisione sull'iniziativa dell'on. Donadini nel mese di ottobre 1998, il Consiglio di Stato e il Gran Consiglio, si erano accordati per differire dapprima di un biennio fiscale l'entrata in vigore delle nuove aliquote d'imposta sul reddito delle persone fisiche, in modo da consentire ai Comuni di prepararsi alla riduzione del gettito d'imposta, e poi il nuovo termine è stato portato al 1° gennaio 2003.

Il Consiglio di Stato, tenendo conto delle motivazioni addotte dai Comuni e dalle loro associazioni (Comuni urbani e Comuni rurali e di montagna), ha elaborato il pacchetto fiscale in modo da ridurre quanto più possibile l'incidenza sui gettiti comunali. Rispetto al primo pacchetto, la riduzione di gettito è infatti superiore a livello cantonale (34,9 milioni di franchi contro 30,9) ed è inferiore a livello comunale (20,8 milioni di franchi contro 25,5 milioni “lordi”).

Ne consegue che le esigenze dei Comuni vengono tenute in debito conto anche differendo l'entrata in vigore delle modifiche della legge tributaria proposte nel presente messaggio: 1° gennaio 2000 per lo sgravio a beneficio delle aziende e per quelli sull'imposta di

donazione e successione (che tocca in modo limitato i Comuni); 1° gennaio 2001 per le misure riguardanti le persone fisiche. La Commissione tributaria, dopo aver sentito i rappresentanti dell'ACUTI e della lega dei comuni rurali, preso atto della presa di posizione di quest'ultime associazioni sul secondo pacchetto fiscale, ritiene di poter condividere quanto indicato dal Consiglio di Stato nel messaggio no. 4802.

Nella valutazione sulla sopportabilità finanziaria per i Comuni del nuovo pacchetto fiscale, devono essere considerati anche tutti i recenti provvedimenti cantonali che hanno comportato o comporteranno una diminuzione degli oneri a carico dei Comuni, ampiamente illustrati nel messaggio a pagina 5 e dati qui per integralmente riprodotti. Il saldo tra provvedimenti che hanno alleviato gli oneri per i Comuni e quelli che hanno aggravato questi oneri risulta, dalle indicazioni fornite dal Consiglio di Stato, a favore dei Comuni.

Considerato quanto surriferito, le prese di posizione dell'ACUTI e della Lega dei comuni rurali, il Consiglio di Stato e la maggioranza della Commissione tributaria giudica fattibile e sopportabile il nuovo pacchetto fiscale anche sul piano comunale, tenuto conto del lasso di tempo che ai Comuni resta comunque per prepararsi alla prevista contrazione del gettito fiscale e del fatto che i provvedimenti mirati contenuti nel secondo pacchetto fiscale comportano benefici per le aziende e per i cittadini.

6. PROPOSTE VALUTATE DALLA COMMISSIONE

6.1 Deduzione per figli dall'imposta invece che dal reddito imponibile

La Commissione tributaria ha esaminato la proposta, formulata da alcuni commissari, di ritenere la deduzione per figli dall'imposta invece che dal reddito imponibile (operazione finanziariamente neutra). La divisione delle contribuzioni ha presentato un rapporto, condiviso dalla maggioranza dei commissari. Riprendiamo in questa sede alcune considerazioni, rilevando che la Commissione ha deciso, dopo i necessari approfondimenti, di non prendere in considerazione questa proposta.

6.1.1 Situazione attuale

In base all'articolo 34 cpv. 1 lett. a) LT dal reddito netto sono dedotti 6'200.- fr. per ogni figlio minore, a tirocinio o agli studi fino al 25.mo anno di età, al cui sostentamento il contribuente provvede. L'articolo 34 cpv. 1 lett. b) LT prevede una deduzione di 6'200 fr. dal reddito netto per ogni persona residente in Svizzera, totalmente o parzialmente incapace di esercitare un'attività lucrativa, al cui sostentamento il contribuente provvede.

6.1.2 Il secondo pacchetto fiscale

Il messaggio no. 4802 del 23 ottobre 1998 relativo alla modifica della legge tributaria propone di aumentare la deduzione per figli e la deduzione per persone bisognose a carico di 1'400.— franchi.

6.1.3 La proposta

La divisione delle contribuzioni ha ritenuto che per ottenere un effetto finanziario neutro la deduzione dall'imposta dovrebbe ammontare a circa 830.-- franchi per figlio o persona bisognosa a carico.

6.1.4 Compatibilità con la legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette (LAID)

L'articolo 9 LAID enumera in modo esaustivo tutte le deduzioni ammesse e, tra queste, anche le deduzioni per figli. Secondo il capoverso 1 (prima frase) di questo articolo le deduzioni sono ammesse "dai proventi imponibili complessivi". Diversamente ad esempio dall'articolo 11 capoverso 1 LAID (che riguarda la riduzione del carico fiscale per i coniugi e per le famiglie monoparentali) l'articolo 9 LAID non indica quindi esplicitamente la possibilità, lasciata al diritto cantonale, di procedere con delle deduzioni percentuali o con importi assoluti direttamente dall'imposta. Questa circostanza potrebbe rendere dubbia la compatibilità della proposta con la LAID.

L'unico Cantone in Svizzera che prevede una deduzione per figli direttamente dall'imposta è Basilea Campagna. Con la recente revisione della loro legislazione tributaria, a motivo anche dei dubbi sorti in merito alla compatibilità con la LAID, il Cantone di Basilea Campagna ha tuttavia rinunciato alla deduzione per figli dall'imposta, adeguandosi a quanto previsto da tutti gli altri Cantoni.

Di fatto esiste un'armonizzazione tra tutti i Cantoni (se si fa astrazione dal Canton Vaud che applica il sistema del quoziente familiare) sul metodo scelto per considerare la deduzione per figli.

6.1.5 Parità di trattamento con un'imposizione basata sulla capacità contributiva

Il nostro sistema fiscale garantisce la parità di trattamento con un'imposizione basata sulla capacità contributiva. La diversa capacità contributiva può essere data da una diversità di situazioni personali e economiche (ad esempio la necessità di sostenere un figlio) o da una diversità di reddito. Nel nostro sistema fiscale la diversità di situazioni personali e economiche viene considerata con deduzioni dal reddito imponibile. A parità di reddito, si tiene conto della diversa capacità contributiva tra chi ha figli a carico e chi no con una deduzione che è indipendente dal reddito. Se si ritiene che il costo di un figlio da riconoscere ai fini fiscali sia di 7'600.-- franchi, questo costo viene concesso in deduzione a tutti coloro che hanno figli, indipendentemente dal loro reddito. Con ciò si vuole creare una parità di trattamento orizzontale, tassando con la stessa imposta chi ha 107'600.-- franchi di reddito e un figlio a carico e chi ha 100'000.-- franchi di reddito e nessun figlio a carico. Lo stesso onere fiscale viene pure prelevato per chi ha 30'000.-- franchi di reddito e nessun figlio a carico e chi ha 37'600.-- franchi di reddito e un figlio a carico.

Per contro la diversità di redditi viene considerata applicando aliquote progressive (con l'implicita considerazione che la capacità contributiva aumenta in modo più che proporzionale con l'aumentare del reddito). A diversità di reddito e parità di situazione, si tiene conto della diversa capacità contributiva tramite l'aliquota progressiva (pertanto chi ha 107'600.- fr. di reddito e un figlio a carico pagherà più imposte di chi ha 37'600.- fr. e un figlio a carico. Tramite la progressività delle aliquote si persegue la parità contributiva verticale.

6.1.6 Conseguenze nell'applicazione di questa proposta

In un sistema fiscale con aliquote progressive, la deduzione dall'imposta produce distorsioni nell'imposizione secondo la capacità contributiva. La deduzione dall'imposta non considera sufficientemente la parità di trattamento orizzontale. Per le categorie di reddito elevato, è richiesto lo stesso onere fiscale a contribuenti che hanno un differenziale di reddito molto esiguo. Riprendendo i dati dell'esempio precedente si pongono sullo

stesso piano chi ha 100'000.- fr. di reddito e nessun figlio a carico e chi ha 106'000.- fr. di reddito e un figlio a carico (differenziale di reddito pari a 6'000.- fr.). Per le categorie di reddito modesto, sono invece parificati quei contribuenti che hanno un differenziale di reddito molto più importante. Il contribuente con 30'000 .- fr. di reddito senza figli a carico paga la stessa imposta di chi ha 42'000.- fr. di reddito e un figlio a carico (differenziale di reddito pari a 12'000.-). Il contribuente con 20'000 .- fr. di reddito senza figli a carico paga la stessa imposta di chi ha 37'000.- fr. di reddito e un figlio a carico (differenziale di reddito pari a 17'000.- fr.).

Sempre dal profilo della sistematica fiscale, la deduzione di un importo fisso dall'imposta procura una distorsione nella curva delle aliquote. L'inizio dell'imponibilità viene posticipato per chi ha figli, ma poi aumenta di molto la progressività dell'aliquota (l'aliquota marginale risulta molto più elevata che in precedenza).

La Commissione federale d'esperti incaricata dal Dipartimento federale delle finanze di esaminare il sistema svizzero d'imposizione della famiglia, nel suo rapporto del 1998 così si esprime:

“La commission rejette catégoriquement toute possibilité de déductions (sociales) sur le montant de l'impôt. Une déduction pour enfants ou toute autre déduction sur le montant de l'impôt est incompatible avec un système d'imposition selon la capacité contributive.”

6.1.7 Confronto intercantonale

L'onere fiscale per le famiglie con figli a carico e redditi modesti è particolarmente favorevole nel confronto intercantonale. Per redditi elevati l'onere fiscale si avvicina alla media svizzera per poi superarla per i redditi superiori ai 150'000.- fr.. La proposta di dedurre un importo fisso dall'imposta comporta una marcata accentuazione di questa tendenza. L'onere fiscale per le famiglie con due figli a carico, tenuto conto delle imposte cantonali e comunali, secondo l'ultima pubblicazione dell'Amministrazione federale delle contribuzioni (Steuerbelastung 1998 in der Schweiz, Bern 1999) è il seguente.

Reddito lordo in franchi	Onere fiscale in Ticino rispetto alla media svizzera
30'000	19%
40'000	34%
50'000	50%
60'000	59%
70'000	68%
80'000	76%
90'000	82%
100'000	86%
150'000	101%
200'000	105%

Il cambiamento di sistema comporta l'abolizione della deduzione per figli dal reddito imponibile e quindi un aumento di quest'ultimo.

6.1.8 Problematiche diverse

Il reddito imponibile rappresenta la base di calcolo per vari sussidi e contributi di natura sociale o d'altro genere (ad esempio contributi per la cassa malati, calcolo delle rette nelle

case per anziani, borse di studio, ecc.). Occorre pertanto inventariare le varie forme di sussidio che si basano sul reddito imponibile e valutare se modificare le basi legali e le normative d'applicazione. Considerato che la deduzione si modifica ogni biennio (adeguamento alla progressione a freddo) e vista l'eterogeneità di chi è chiamato ad eseguire le varie applicazioni (Cantone, consorzi, comuni e altri enti), la modifica comporta un accresciuto lavoro amministrativo.

Oltre agli effetti sull'applicazione di altre leggi, il sistema della deduzione dall'imposta comporta effetti anche nella legge tributaria stessa, su quelle deduzioni che dipendono dal reddito imponibile (deduzione per beneficiari di rendite AVS e AI).

Sempre dal profilo amministrativo il sistema della deduzione dall'imposta comporta una modifica degli attuali programmi informatici e lo studio di non facili soluzioni praticabili per il calcolo dell'imposta nei rapporti intercantionali e intercomunali e per la determinazione delle aliquote dell'imposta alla fonte.

6.1.9 Conclusione

Il metodo della deduzione dall'imposta dovuta è estraneo alla sistematica fiscale vigente, comporta distorsioni nella parità di trattamento orizzontale e verticale, appare di dubbia compatibilità con l'armonizzazione fiscale e risulta complesso e amministrativamente oneroso.

6.2 Esonero dei primi fr. 100'000.-- pertocanti a discendenti o ad ascendenti

La Commissione tributaria ha esaminato anche la proposta, formulata da alcuni commissari, di esonerare i primi fr. 100'000.-- (donazioni e successioni) pertocanti a discendenti o ad ascendenti. La divisione delle contribuzioni ha presentato un rapporto, condiviso dalla maggioranza dei commissari. Riprendiamo in questa sede alcune considerazioni, rilevando che la Commissione ha deciso, dopo i necessari approfondimenti, di non prendere in considerazione questa proposta.

Premesso che parlare di esenzione dei primi franchi 100'000.-- significa esenzione dei primi fr. 100'000.-- devoluti da una medesima persona ad ogni singolo discendente o ascendente in linea diretta o adottivi, e ciò in considerazione del fatto che l'imposta di successione e quella di donazione ticinese colpiscono le singole quote e non la massa dei beni devoluti. L'esenzione non viene concessa in ogni singolo caso in cui viene devoluta della sostanza ad un discendente o ad un ascendente. La quota esente ammonta complessivamente a fr. 100'000.-- per tutte le devoluzioni effettuate da una medesima persona ai suoi discendenti a ascendenti in linea diretta o adottivi. Le devoluzioni che superano tale importo sono sottoposte all'imposta di donazione o a quella di successione.

Notasi inoltre che in caso di assoggettamento limitato all'imposta di successione, la quota esente non è dedotta integralmente dal valore dei beni imponibili nel Cantone; ai fini della determinazione della quota esente si deve tenere conto del valore dei beni assoggettati ad altre sovranità fiscali. Poiché nei rapporti intercontinentali e, di regola, nei rapporti internazionali la deduzione dei passivi avviene con il sistema proporzionale, anche la quota esente deve essere dedotta dal valore dei beni imponibili nel Canton Ticino nella proporzione esistente tra l'attivo imponibile nel Cantonale e l'attivo totale.

E' inoltre difficile quantificare sia il numero di casi che andrebbero esenti sia l'ammontare delle imposte di successione e di donazione risparmiati dai contribuenti. Con l'introduzione

della citata quota esente, il 75% circa dei discendenti e degli ascendenti verrebbe esonerato dal pagamento di ogni e qualsiasi imposta di successione e di donazione. La divisione delle contribuzioni, sulla base di un calcolo empirico, ha considerato che il costo della deduzione comporterebbe un minor gettito massimo pari a circa 5-6 milioni di franchi.

La maggioranza della Commissione ha ritenuto di non dover proporre al Parlamento questa proposta visto che opta per la soppressione a breve termine (entro il 2002) dell'intera imposta per i discendenti e ascendenti diretti, senza dimenticare che questa soluzione potrebbe anche essere in contrasto con il principio dell'universalità. Questa soluzione comporterebbe sicuramente uno sgravio importante ma l'onere fiscale, ricordate le attuali aliquote oltre il doppio della media nazionale, comporterebbero una minore attrattività del nostro Cantone rispetto ad altri Cantoni Svizzeri.

7. ATTI PARLAMENTARI PENDENTI

Si ricordano le iniziative parlamentari pendenti, di cui due presentate nella forma elaborata, e che sono state oggetto congiuntamente con il secondo pacchetto fiscale di ampie e laboriose discussioni nella Commissione speciale tributaria.

7.1 Iniziativa parlamentare generica del 15 dicembre 1997 degli on. **E. Paglia e J. Nosedà** per una modifica della LT che chiede, a partire dal 1999, un aumento dell'aliquota sull'utile delle persone giuridiche (dal 12% al 13%) e una riduzione dell'aliquota dell'imposta sul capitale utilizzando lo spazio finanziario creato dall'aumento dell'imposta sull'utile. Il Consiglio di Stato e la Commissione tributaria ritengono che, nella misura in cui meriti di essere accolta, l'iniziativa può essere considerata evasa con la proposta contenuta nel messaggio no. 4802 di ridurre l'aliquota sul capitale delle persone giuridiche al 2 per mille del capitale imponibile (modifica dell'art. 87 cpv. 1 LT);

7.2 Iniziativa parlamentare generica del 13 ottobre 1997 dell'on. **U. Feitknecht** che chiede un adeguamento della deduzione fiscale per oneri assicurativi. Con la proposta, oggetto del messaggio no. 4802, di aumentare i limiti massimi di deduzione attualmente ammessi dall'articolo 32 cpv. 1 lett. g) LT, la richiesta dell'iniziativista può considerarsi accolta.

7.3 Iniziativa parlamentare elaborata del 5 ottobre 1998 dell'on. **A. Adobati** che propone una modifica dell'art. 32 lett. i) LT per l'introduzione di una deduzione pari alla metà della differenza tra la franchigia obbligatoria e la franchigia scelta per il premio dell'assicurazione malattia.

Giusta l'articolo 32 cpv. 1 lett. i) LT (cfr. LAID articolo 9 cpv. 2 lett. H e LIFD articolo 33 cpv. 1 lett. h) è data la possibilità di dedurre dai proventi le spese di malattia, infortunio e invalidità del contribuente o delle persone al cui sostentamento egli provvede, quando tali spese sono sopportate dal contribuente medesimo e superano il 5% del reddito. Possono essere riconosciute in deduzione soltanto le spese effettive. La franchigia non rappresenta un costo effettivo per il singolo assicurato. Quando l'assicurato riceve prestazioni medico-sanitario, farmaceutico o ospedaliero

e, a causa della franchigia, deve sopportarne i relativi costi, questi costi – nella misura in cui superano il limite del 5% del reddito – sono già oggi normalmente deducibili nel contesto dell'applicazione dell'articolo 32 cpv. 1 lett. i) LT.

Il Consiglio di Stato e la Commissione tributaria ritengono che questa iniziativa, nella misura in cui è proponibile, risulta pertanto già soddisfatta dall'attuale art. 32 cpv. 1 lett. i) LT. Inoltre la proposta di modifica del messaggio no. 4802 di aumentare gli attuali limiti di deduzione per oneri assicurativi (modifica art. 32 cpv. 1 lett. g LT) risponde indirettamente anche alle preoccupazioni dell'iniziativista.

7.4 L'iniziativa parlamentare elaborata del 2 febbraio 1998 dell'on. **L. Canal** tendente ad esonerare, dall'imposta di successione e di donazione, i discendenti e gli ascendenti stralciando l'art. 163 LT verrà trattata nel rapporto riguardante l'iniziativa popolare in materia legislativa 11 maggio 1998 "per una esenzione, della imposizione delle successioni e delle donazioni, più sociale".

8. CONCLUSIONE

Con le proposte di modifica della legge tributaria formulate nel messaggio no. 4802 e nell'allegato disegno di legge, il Consiglio di Stato intende dare seguito all'impegno programmatico inserito nel primo e nel secondo aggiornamento delle Linee direttive e del Piano finanziario 1996-1999, documenti già discussi dal Parlamento. Le misure proposte rientrano nella strategia di sostegno della crescita economica, favorendo la salvaguardia e la crescita dei redditi a disposizione delle aziende e dei cittadini, con attenzione particolare alla condizione delle famiglie e all'esigenza di coordinare meglio la politica fiscale e la politica sociale. Le proposte di modifica legislativa sono conformi alla Legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei cantoni e dei comuni (LAID) in quanto gli aspetti relativi alle aliquote e all'ammontare delle deduzioni rimangono di esclusiva competenza dei Cantoni.

* * * * *

La maggioranza della Commissione speciale in materia tributaria, con queste osservazioni e considerazioni, propone al Gran Consiglio l'accoglimento del messaggio no. 4802 con la modifica apportata dalla Commissione tributaria alla misura riguardante la riduzione dell'imposta di successione e di donazione invece del 25% al 50% per discendenti e ascendenti.

Per la maggioranza della Commissione speciale tributaria:

Felice Dafond e Fabio Regazzi, relatori
Adobati - Albisetti - Colombo - Kneschaurek -
Morisoli - Piazzini - Pini - Robbiani

Disegno di

LEGGE

tributaria del 21 giugno 1994; modifica

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

- visto il messaggio 23 ottobre 1998 no. 4802 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto 17 novembre 1999 della maggioranza della Commissione speciale tributaria,

d e c r e t a:

I.

La legge tributaria del 21 giugno 1994 è così modificata:

Art. 32 cpv. 1 lett. g)

Deduzioni generali

g) i versamenti, premi e contributi per assicurazioni sulla vita, contro le malattie e, in quanto non compresi sotto la lettera f), contro gli infortuni, nonché gli interessi dei capitali a risparmio del contribuente e delle persone al cui sostentamento egli provvede, fino a concorrenza di una somma globale di 8'000.- franchi per i coniugi che vivono in comunione domestica e di 4'000.- franchi per gli altri contribuenti;

Art. 34 cpv. 1 lett. a), b)

Deduzioni sociali

a) per ogni figlio minorenni, a tirocinio o agli studi fino al 25.mo anno di età, al cui sostentamento il contribuente provvede, 7'600.- franchi;

b) per ogni persona residente in Svizzera, totalmente o parzialmente incapace di esercitare attività lucrativa, al cui sostentamento il contribuente provvede, sempre che l'aiuto uguagli almeno l'importo della deduzione, 7'600.- franchi; questa deduzione non è ammessa per il coniuge e per i figli per i quali è già accordata la deduzione giusta la lettera a);

Art. 87 cpv. 1

Calcolo dell'imposta

¹L'imposta sul capitale è del 2 per mille del capitale imponibile.

Per discendenti e ascendenti

Art. 163 cpv. 1

¹L'imposta sulle successioni e sulle donazioni per discendenti e ascendenti è prelevata in base alle aliquote e ai coefficienti che seguono:

a) aliquota d'imposta base in percento del valore imponibile

Categorie		Aliquote di ogni categoria	Imposta dovuta per il massimo di ogni categoria	Aliquota effettiva del massimo di categoria
		%	Fr.	%
fino	a fr. 10 000.--	0,50	50.--	0,500
da fr. 10 100.--	a fr. 20 000.--	0,75	125.--	0,625
da fr. 20 100.--	a fr. 50 000.--	1,25	500.--	1,000
da fr. 50 100.--	a fr. 100 000.--	1,75	1 375.--	1,375
da fr. 100 100.--	a fr. 200 000.--	2,25	3 625.--	1,812
da fr. 200 100.--	a fr. 300 000.--	3,00	6 625.--	2,208
da fr. 300 100.--	a fr. 425 000.--	3,75	11 312.50	2,661
da fr. 425 100.--	a fr. 675 000.--	4,25	21 937.50	3,250
da fr. 675 100.--	a fr.1 000 000.--	4,70	37 212.50	3,721
da fr.1 000 100.--	a fr.1 500 000.--	4,90	61 712.50	4,114
da fr.1 500 100.--	in avanti	5,00		

b) coefficienti e aliquote massime per i singoli gradi di parentela

Grado	Coefficiente	Aliquota massima
1. Discendenti in linea diretta e adottivi	1.00	4.25%
2. Ascendenti in linea diretta e adottivi	1.60	6.75%

Per altri gradi di parentela o per non parenti

Art. 164 cpv. 1

¹L'imposta sulle successioni e sulle donazioni per altri gradi di parentela e per non parenti è prelevata in base alle aliquote e ai coefficienti che seguono:

a) aliquota d'imposta base in percento del valore imponibile

Categorie		Aliquote di ogni categoria	Imposta dovuta per il massimo di ogni categoria	Aliquota effettiva del massimo di categoria
		%	Fr.	%
fino	a fr. 10 000.--	5,95	595.--	5,950
da fr. 10 100.--	a fr. 30 000.--	6,80	1 955.--	6,516
da fr. 30 100.--	a fr. 50 000.--	7,65	3 485.--	6,970
da fr. 50 100.--	a fr. 75 000.--	8,50	5 610.--	7,480
da fr. 75 100.--	a fr. 100 000.--	9,35	7 947.50	7,947
da fr. 100 100.--	a fr. 150 000.--	10,20	13 047.50	8,698
da fr. 150 100.--	a fr. 225 000.--	11,05	21 335.--	9,482
da fr. 225 100.--	a fr. 300 000.--	12,33	30 582.50	10,194
da fr. 300 100.--	a fr. 425 000.--	14,03	48 120.--	11,322
da fr. 425 100.--	a fr. 675 000.--	15,73	87 445.--	12,954
da fr. 675 100.--	in avanti	17,85		

b) coefficienti e aliquote massime per i singoli gradi di parentela

Grado	Coefficiente	Aliquota massima
3. Fratelli, figliastri	1.0	15.5%
4. Nipoti, figli di figliastri, zii, patrigno, matrigna	1.3	18.5%
5. Pronipoti, prozii, primi cugini, cognati, genero, nuora, suoceri, fratellastri	1.8	27.0%
6. Parenti di ogni altro grado e non parenti	3.0	41.0%

II. Entrata in vigore

¹Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino.

²L'entrata in vigore è stabilita come segue:

- il 1. gennaio 2000 gli art. 87 cpv. 1, 163 cpv. 1 e 164 cpv. 1;
- il 1. gennaio 2001 gli art. 32 cpv. 1 lett. g) e 34 cpv. 1 lett. a), b).

Le modifiche si applicano, la prima volta, all'imposta dovuta per l'anno della loro entrata in vigore nonché alle successioni apertesesi e alle liberalità eseguite a partire dalla loro entrata in vigore.

³È fatta riserva della condizione risolutiva.

III. Condizione risolutiva

In caso di accettazione in votazione popolare dell'iniziativa popolare elaborata in materia legislativa del 11 maggio 1998 "per una politica fiscale più vicina al popolo" le modifiche degli art. 32 cpv. 1 lett. g) e 34 cpv. 1 lett. a), b) di cui alla presente legge decadono alla fine del periodo fiscale durante il quale è stata approvata l'iniziativa popolare.